Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 16/02/2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: esecuzione sentenza Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 – Ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 546/2015 Moscardi Antonio - Impegno e liquidazione spese legali

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 pubbl. 4/12/2019 nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Moscardi Antonio, contro il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, censito nel NCT foglio 69, particella 2052 (attualmente soppressa ed unita alla particella 586) espropriato per la realizzazione di moduli aduso scolastico provvisori e connesse opere di urbanizzazione e servizi a seguito del sisma (prot.

UCE 1571 del 13/02/2020);

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 2010/2019:

- rigetta l'eccezione di legittimazione passiva dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri;
- dichiara inammissibile la domanda attorea per come volta a determinare l'indennità di esproprio;
- determina l'indennità di occupazione temporanea dei due immobili per cui è causa in complessivi € 3.334,16 oltre interessi legali dal 2.11.14 al deposito di cui appresso, oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 16.05.2009 fino al deposito di cui appresso;
- ordina all'USRA – Ufficio Centralizzato Espropri di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- condanna il suddetto ufficio, in persona del lrpt, a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, liquidandole in € 259,00 per spese ed € 2.775,00 per compenso, oltre spese generali, CPA e IVA;
- pone a definitivo carico del suddetto ufficio le spese di CTU nella misura già liquidata.

Considerato che, in esecuzione della suddetta sentenza, questo Ufficio ha già provveduto a versare, sul deposito amministrativo all'uopo costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Ministero delle Economie e delle Finanze, l'indennità di esproprio sopra individuata, giuste determinazioni n. 268 del 18.09.2020 e n. 302 del 23.10.2020;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 0006/21 del 4.01.2021 dell'Avv. Luciana Corbelli, legale del ricorrente Moscardi Antonio, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese di giudizio relative al suddetto procedimento, per un importo complessivo di € 3.577,90 (tremilacinquecentosettantasette/90), contenente tra l'altro la delega del ricorrente alla liquidazione delle suddette spese direttamente al legale;

Tenuto conto che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia "*circoscritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori*";

Rilevato che l'importo richiesto dall'Avv. Luciana Corbelli è conforme a quello fissato dalla sopra riportata sentenza;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Luciana Corbelli della somma complessiva di € 3.577,90 (tremilacinquecentosettantasette/90) a titolo di rimborso delle spese di lite relative di cui alla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 pubbl. 4/12/2019 nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Moscardi Antonio contro il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di impegnare, liquidare e pagare in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2010/2019 pubbl. 4/12/2019 nella causa civile iscritta al n. 546 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Moscardi Antonio, contro il Comune dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila – Ufficio Espropri, la somma complessiva di **€ 3.577,90 (tremilacinquecentosettantasette/90)** a favore dell'Avv. Luciana Corbelli a titolo di rimborso delle spese di lite relative al procedimento in parola;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 16 febbraio 2021

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano